



ATTO N. 1249

PROPOSTA DI LEGGE


di iniziativa

dei Consiglieri SMACCHI e CARBONARI

“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 21/03/1995, N. 11 (DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE E DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI)”

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 11/07/2017*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 12/07/2017



PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa dei Consiglieri Andrea Smacchi e
Maria Grazia Carbonari, concernente:

"Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi)"

Art. 1
Modificazione dell'articolo 2


1. L'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), è sostituito con il seguente:

"Art. 2
Competenze in materia di nomine e designazioni

1. Spettano all'Assemblea legislativa:

- a) le nomine e designazioni negli enti e aziende dipendenti, società ed organismi che non costituiscono strumenti diretti dell'indirizzo politico e amministrativo del governo regionale, ovvero svolgano funzioni istituzionali o di studio e ricerca;
- b) tutte le nomine e designazioni riservate genericamente alla Regione o ai suoi organi, dei membri dei collegi dei revisori dei conti o sindacali o del revisore unico, comunque denominati, ivi comprese quelle in fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal Codice Civile."

2. Sono comunque attribuite all'Assemblea legislativa le nomine e designazioni elencate nell'Allegato A alla presente legge, aggiornato



annualmente con deliberazione dell'Assemblea legislativa.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b), spettano al Presidente della Giunta regionale, che provvede con proprio decreto, le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari di fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal Codice Civile.

4. Spetta alla Giunta regionale ogni altra nomina o designazione negli enti e aziende dipendenti, società e organismi, che non sono di competenza dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale. Tali nomine e designazioni sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa.

5. L'Assemblea legislativa garantisce il ruolo delle minoranze con il sistema di elezione a voto separato tra Gruppi consiliari espressione della maggioranza e Gruppi consiliari espressione delle minoranze. In assenza di diverse specifiche disposizioni normative, alle minoranze è riservata la votazione di un numero di componenti pari alla metà meno uno di quelli da nominare o designare. Se nel calcolare la metà risulta una parte frazionaria, in luogo dell'unità si detrae la sola parte frazionaria. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari definisce i criteri sulla cui base



accertare l'appartenenza dei Gruppi regionali alla maggioranza o alle minoranze.

6. Nell'ipotesi di nomine o designazioni da effettuarsi con la procedura del voto separato, prima di procedere alla votazione l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa stabilisce il numero dei componenti il collegio della maggioranza e il collegio delle minoranze sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 5. La deliberazione dell'Assemblea legislativa di elezione è valida se è presente la maggioranza dei componenti ciascun collegio.

7. Nel caso in cui le nomine o designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa devono essere effettuate d'intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa.

8. Le disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione in contrasto con il presente articolo, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione le cui nomine e designazioni restano soggette a quanto previsto dal presente articolo."

Art. 2

(Modificazione dell'articolo 2-bis)

1. L'articolo 2-bis della l.r. 11/1995 è sostituito con i seguenti:



"Art. 2-bis

*Procedura delle nomine e
designazioni di competenza
dell'Assemblea legislativa*

1. Le candidature per le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa, presentate ai sensi dei commi 5 e 6, sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che, nel termine assegnato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, comunque non inferiore a venti giorni, trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione recante l'elenco dei candidati idonei a ricoprire l'incarico, per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.

2. Se la commissione consiliare competente non esprime il parere nei termini richiesti, l'Assemblea legislativa può procedere comunque alla nomina o designazione.

3. Al fine di favorire la presentazione di candidature, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa pubblica, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa, l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, da effettuarsi nell'anno successivo. La pubblicazione dell'elenco costituisce avviso pubblico per la presentazione di candidature.

4. L'elenco di cui al comma 3 contiene:



- a) *l'indicazione degli organismi cui le nomine e designazioni si riferiscono;*
- b) *la fonte normativa dell'incarico;*
- c) *la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell'incarico;*
- d) *i requisiti richiesti per l'incarico;*
- e) *le eventuali incompatibilità specificamente previste per l'incarico dalla normativa di riferimento;*
- f) *l'indennità prevista;*
- g) *le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.*

5. Le candidature di cui al comma 3, sono presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa e possono essere proposte dalla persona direttamente interessata alla candidatura oppure da enti o associazioni, ordini professionali, Università ed istituti, operanti in Umbria e devono essere accompagnate dalla documentazione di cui all'articolo 2-ter.

6. L'Assemblea legislativa delibera le nomine e designazioni tra le candidature proposte ai sensi del comma 5. Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature nel termine previsto dall'avviso pubblico, i presidenti dei gruppi consiliari o comunque ciascun consigliere regionale possono presentare al Presidente dell'Assemblea legislativa candidature in tempo utile per gli adempimenti di cui al comma 1.

7. Ove, nel corso dell'anno, si renda necessario procedere a nomine o



designazioni non previste nell'elenco di cui al comma 3, l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa compila elenchi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità di cui al comma 3.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili nel caso di nomine o designazioni da effettuarsi da parte dell'Assemblea legislativa presso organismi per i quali la legge di settore già prevede l'espletamento di uno specifico avviso pubblico o procedure specifiche per l'acquisizione di candidature.

Art. 2-ter

**Documentazione per la proposta di
nomina o designazione di
competenza dell'Assemblea
legislativa**

1. Per le proposte di nomina o designazione di competenza dell'Assemblea legislativa, deve essere acquisita dall'Assemblea legislativa stessa la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta alla candidatura;*
- b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;*
- c) elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi, pubblici e privati, nei cinque anni precedenti alla presentazione della candidatura;*
- d) attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina e designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;*



- e) *dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;*
- f) *dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;*
- g) *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione o incompatibilità previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni, nonché in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, ove applicabile, ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimovibile di incompatibilità esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato o designato, a rimuovere detta causa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina o designazione.*

2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il decimo



giorno successivo al ricevimento della richiesta di integrazione.

3. Sono dichiarate inammissibili dal Presidente dell'Assemblea legislativa le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2.

Art. 2-quater
Atti di nomina e designazioni

1. Le deliberazioni di nomina o designazione devono espressamente dare atto della insussistenza delle cause di inconferibilità, di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter e del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

2. Degli atti di nomina e designazione di spettanza del Presidente della Giunta regionale nonché della Giunta regionale stessa, è data notizia, a cura del Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne dà immediata comunicazione all'Assemblea."

Art. 3
(Modificazioni dell'articolo 3)

1. La rubrica dell'articolo 3 della l.r. 11/1995 è sostituita con la seguente: "Cause di esclusione".

2. All'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995 le parole: "nominati e designati agli" sono sostituite con le seguenti: "candidati o comunque non possono ricoprire gli".



3. Alla lettera b), del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995 le parole: *"oggetto di nomina"* sono sostituite con le seguenti: *"istituti od organismi cui si riferisce la nomina o designazione"*.

4. Alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995 dopo le parole: *"la nomina"* sono aggiunte le seguenti: *"o designazione"*.

5. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995 sono inserite le seguenti:

"f-bis) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

f-ter) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

f-quater) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63,



della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione;

f-quinquies) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2).".

6. I commi 2 e 3 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995 sono abrogati.

7. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 11/1995 le parole: *"Le condizioni di ineleggibilità di cui al comma 1 e 2"* sono sostituite con le seguenti: *"Le cause di esclusione di cui al presente articolo".*

Art. 4 **(Integrazioni della l.r. 11/1995)**

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 11/1995 sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-bis

Cause di incompatibilità

1. *Fatte salve eventuali incompatibilità prescritte da leggi dello Stato e da altre specifiche leggi regionali in relazione alla funzione da conferire, è incompatibile con le nomine e designazioni di cui alla presente legge:*

- a) colui che ha parte direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o*



- organismo cui si riferisce la nomina o designazione o nell'interesse della Regione;*
- b) colui che presta opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d);*
 - c) colui che ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o la designazione oppure con la Regione;*
 - d) colui che ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina o la designazione è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;*
 - e) colui che per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati è stato con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l'ente o organismo, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;*
 - f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ente o organismo cui si riferisce la*



nomina o designazione ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora;

- g) *colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione.*

Art. 3 ter

Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013

1. Le nomine e designazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi disposte dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190)."

Art. 5

(Modificazione dell'articolo 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/1995 le parole: *"di cui all'articolo 2"* sono sostituite con le seguenti: *"di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter"*.

Art. 6

(Modificazione dell'articolo 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 11/1995 è sostituito con il seguente:

"Art. 8

Pubblicità e Trasparenza



1. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web istituzionali della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali gli elenchi delle nomine e designazioni effettuate nell'anno precedente.

3. L'elenco deve comunque indicare:

- a) nome e cognome del soggetto nominato o designato e l'organo a cui si riferisce la nomina o designazione;*
- b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina o designazione e il collegamento ipertestuale al link in cui sono pubblicate;*
- c) gli estremi degli atti di nomina e designazione e il collegamento ipertestuale al link in cui sono pubblicati;*
- d) i compensi, le indennità e i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente.*

4. Gli elenchi di cui al comma 1 restano pubblicati per due legislature.

5. Resta fermo che gli enti, società ed organismi di cui al d.lgs. 33/2013 pubblicano i dati relativi ai soggetti nominati o designati nei propri organi, inclusi i compensi erogati, ai sensi del medesimo d.lgs. 33/2013.”.

Art. 7
(Modificazioni dell'articolo 10)



1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 11/1995 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni normative in materia, i soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare all'organo regionale da cui sono stati nominati o designati una relazione annuale sull'attività svolta.

3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013, durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare all'organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione il sopravvenire di cause di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 3 e 3-bis.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 11/1995 le parole: *“commi 1 e 2”* sono sostituite con le seguenti: *“commi 1, 2, 3- bis e 3-ter”*.

Art. 8 **(Modificazioni dell'articolo 11)**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 11/1995 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. L'eventuale nomina o designazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 è nulla.

2-ter. Se sussiste o sopravviene una causa di incompatibilità di cui all'articolo 3-bis, l'interessato è tenuto a rimuoverla. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto



dalla carica con provvedimento motivato, nel rispetto del principio del contraddittorio. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso in cui sopravvenga una causa rimovibile di esclusione di cui all'articolo 3."

2. Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 11/1995 è abrogato.

Art. 9

Integrazione della l.r. 11/1995

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 11/1995 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis Sostituzione

1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, l'organo regionale competente provvede alla sostituzione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l'Assemblea legislativa avvia il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già indicate in precedenza per tale incarico o delle procedure di cui alla presente legge.

3. Qualora l'incarico cessato sia relativo ad un soggetto nominato o designato dall'Assemblea legislativa con la procedura del voto separato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la votazione del sostituto spetta ai Gruppi consiliari di maggioranza o delle minoranze a seconda del



collegio che aveva espresso il nominativo del soggetto da sostituire.

4. Qualora l'incarico cessato sia relativo ad un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l'organo regionale competente provvede alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante entro quindici giorni dalla notizia della cessazione.

5. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza del mandato del soggetto sostituito.”

Art. 10

Modificazioni dell'articolo 14

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 11/1995 dopo le parole: *“del giorno”* sono inserite le seguenti: *“di seduta”*.

2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 11/1995 le parole: *“cui agli articoli 17 e 18”* sono sostituite con le seguenti: *“cui all'articolo 17”*.

3. Al comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 11/1995 le parole: *“il Presidente del Consiglio regionale”* sono sostituite con le seguenti: *“il Presidente dell'Assemblea legislativa qualora la Commissione non esprima il parere ai sensi dell'articolo 2 bis, comma 1 o comunque l'Assemblea legislativa non provveda al rinnovo nei dieci giorni antecedenti la fine del periodo di proroga”*.

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 11/1995 è aggiunto il seguente:

“5-bis. La funzione sostitutiva del Presidente dell'Assemblea legislativa di cui al comma 4 è esercitata anche per le nomine o designazioni di



competenza dell'Assemblea legislativa in organismi di nuova istituzione nel caso in cui l'Assemblea non si esprima nei termini previsti per la costituzione dell'organo. Il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede entro 10 giorni dalla scadenza del suddetto termine."

Art. 11
Modificazioni dell'articolo 15

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 11/1995 le parole: *"all'elezione"* sono sostituite dalle seguenti: *"all'insediamento"*.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 11/1995 è inserito il seguente:

"2 bis. Agli organi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza si applica il disposto del comma 1."

Art. 12
Modificazioni dell'articolo 16

1. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 11/1995 è abrogato.

Art. 13
(Modificazioni dell'articolo 17)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 11/1995 le parole: *"gli organi di amministrazione attiva"* sono sostituite con le seguenti: *"gli organi amministrativi di competenza della Regione, attivi, consultivi e di controllo comunque denominati,"*.

Art. 14
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della l.r. 11/1995 come modificata dalla presente, si applicano alle



nomine e designazioni con scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di concerto con la Conferenza dei Gruppi consiliari definisce i criteri di cui all'articolo 2, comma 5, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15


Clausola di invarianza finanziaria

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

I Consiglieri regionali


Andrea Smacchi

Maria Grazia Carbonari



ALLEGATO A

SEZIONE I
ORGANI DI REVISIONE CONTABILE



1. **A.Di.S.U. – Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario - Collegio dei revisori dei conti**
2. **Agenzia Forestale regionale - Collegio dei revisori dei conti**
3. **A.R.P.A. – Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - Collegio dei revisori dei conti**
4. **Associazione Mostra Nazionale del Cavallo – Città di Castello - Collegio sindaci revisori**
5. **A.T.E.R. – Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - Collegio dei revisori dei conti**
6. **Azienda Ospedaliera di Perugia “Santa Maria della Misericordia” - Collegio sindacale**
7. **Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni - Collegio sindacale**
8. **Azienda U.S.L Umbria n. 1 – Perugia - Collegio sindacale**
9. **Azienda U.S.L Umbria n. 2 – Terni - Collegio sindacale**
10. **Azienda Vivaistica Umbraflor - Revisore unico**
11. **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Perugia - Collegio dei revisori dei conti**
12. **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Terni - Collegio dei revisori dei conti**
13. **Camera di Commercio – Azienda speciale Promocamera - Collegio dei revisori dei conti**
14. **Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere della Regione Umbria - Revisore dei conti**
15. **Comitato d'indirizzo dell'Agenzia per il diritto allo studio Universitario (A.Di.SU.)**
16. **Consorzio “Flaminia Vetus” - Collegio dei revisori dei conti**
17. **Consorzio Crescendo - Collegio dei revisori dei conti**
18. **Consorzio della Bonifica Tevere-Nera - Collegio dei revisori dei conti**
19. **Consorzio della Bonificazione Umbra - Collegio dei revisori dei conti**
20. **Consorzio di Produttori agricoli della provincia di Perugia per la difesa delle colture intensive - Collegio sindacale**
21. **Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Terni - Collegio sindacale**
22. **Consorzio Fidi Regionale – CO.FI.RE. - Collegio sindacale**
23. **Consorzio per la Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia - Collegio dei revisori dei conti**
24. **E.A.U.T. – Ente Acque Umbro-toscane - Collegio dei revisori dei conti**
25. **Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini - Collegio dei revisori dei conti**
26. **Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Collegio dei revisori dei conti**
27. **Fondazione teatro stabile dell'Umbria - Collegio dei revisori dei conti**
28. **Gepafin S.p.A. - Collegio sindacale;**
29. **Gruppo Grifo Agroalimentare Società Agricola Cooperativa - Collegio sindacale;**
30. **I.S.U.C. – Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea - Collegio dei revisori dei conti**



31. **Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche - Collegio dei revisori dei conti;**
32. **Parco tecnologico agroalimentare 3 A - Collegio sindacale**
33. **Regione Umbria - Collegio dei revisori dei conti**
34. **Scuola dell'Infanzia Santa Croce – Casa dei Bambini di Maria Montessori - Collegio dei revisori dei conti**
35. **Scuola di Alta Specializzazione e centro studi per la manutenzione e conservazione dei centri storici in territori instabili (Alta Scuola) - Presidente Collegio sindacale**
36. **Sviluppumbria S.p.A. - Collegio sindacale**
37. **Unioncamere - Collegio di revisori dei conti**



SEZIONE II

ALTRI ENTI E ORGANISMI



1. **A.U.R. – Agenzia Umbria Ricerche - Comitato scientifico Istituzionale e Presidente** (ente commissariato, in attesa di riforma)
2. **CE.D.R.A.V. - Centro per la Documentazione e la Ricerca Antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica Umbra - Assemblea dei soci e Consiglio di amministrazione** (ente in attesa di riforma)
3. **Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere della Regione Umbria – Assemblea**
4. **Centro studi giuridici e politici - Consiglio direttivo**
5. **Comitato misto paritetico sulle servitù militari**
6. **Comitato regionale dell'I.N.P.S. per l'Umbria**
7. **Comitato regionale per le comunicazioni – CO.RE.COM.**
8. **Comitato tecnico consultivo della polizia locale**
9. **Commissione di garanzia statutaria**
10. **Consigliere di parità regionale**
11. **Consulta regionale della cooperazione**
12. **Consulta regionale dello sport**
13. **Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza**
14. **Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale**
15. **I.S.U.C. – Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea - Consiglio di amministrazione**



Relazione illustrativa e di neutralità finanziaria

La legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione e la proroga degli organi regionali amministrativi, ad oggi in vigore, risale al 1995. Tale legge ha subito nel corso degli anni numerose modifiche che hanno inciso soprattutto sulle varie fasi del procedimento, dalla presentazione delle candidature alla fase finale della deliberazione dell'organo regionale competente (Giunta regionale o Consiglio regionale). Infatti, dopo un breve periodo di vigenza della legge stessa, le norme che disciplinavano alcuni passaggi essenziali del procedimento sono state abrogate nell'intento probabilmente di non porre vincoli di sorta al decisore politico rispetto a nomine che comunque erano e restano fiduciarie.

L'esigenza allora di modificare la l.r. 11/1995 nasce proprio dalla necessità di "ripristinare" alcuni passaggi procedurali nell'iter che conduce alla deliberazione di nomina o designazione rispetto ad incarichi riservati alla competenza dell'Assemblea legislativa. L'intento è quello, da un lato, di valorizzare il ruolo della Commissione consiliare competente in materia di nomine e, dall'altro, di consentire l'individuazione in modo trasparente dei possibili candidati a ricoprire gli incarichi, al fine di porre in primo piano la professionalità e le competenze di coloro che sono chiamati a ricoprire detti incarichi. Si è scelto, a ben vedere, di intervenire solo sulla procedura di nomina e designazione di competenza dell'Assemblea legislativa e questo per una forma di rispetto istituzionale nei riguardi della Giunta regionale che deciderà in piena autonomia per le nomine e designazioni di propria spettanza.

Se questo era il punto di partenza, è pur vero che nell'analizzare le singole disposizioni della l.r. 11/1995 è emerso un quadro che andava valutato ed integrato anche per ulteriori aspetti. E' apparso quindi non più in linea con lo Statuto il decreto del Presidente della Giunta regionale per l'adozione delle nomine di spettanza dell'Assemblea legislativa, attualmente previsto dall'art. 2-bis, comma 1, dal momento che in forza dell'art. 43, comma 2, lettera i), dello Statuto, l'Assemblea *"delibera le nomine che sono attribuite alla sua competenza della legge"*. L'eliminazione della suddetta previsione consentirebbe peraltro di semplificare i vari passaggi procedurali accorciando altresì la tempistica.

Una scelta significativa è stata poi quella di prevedere già in allegato alla legge un elenco delle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa che potrà essere aggiornato con deliberazione dell'Assemblea stessa. Si tratta di un passo importato che fa chiarezza su quanto di spettanza dell'Assemblea



rispetto alle nomine e designazioni al momento attribuite alla sua competenza ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2 della l.r. 11/1995 e che sarebbe auspicabile facesse anche la Giunta regionale.

Un altro tema affrontato nella proposta di legge ha riguardato la possibilità del superamento di quella previsione ora contenuta al comma 6 dell'art. 2 della l.r. 11/1995 in forza della quale, nel caso di organi collegiali, il venir meno per qualunque motivo anche di un solo componente comporta la rielezione di tutto l'organo, previsione questa che, nell'intenzione del legislatore del 1999, era volta presumibilmente a garantire il ruolo delle minoranze all'interno di una procedura di voto caratterizzata dal c.d. "voto limitato" (la modifica dell'art. 2 della l.r. 11/1995, che ha visto l'aggiunta del suddetto comma 6 all'art. 2 risale infatti alla l.r. 18/1999). Tale effetto invero, che non è del tutto esente da possibili impieghi distorsivi, in ogni caso determina il "riavvio" del procedimento ogni qual volta si verifica l'impedimento definitivo di un componente dell'organo collegiale, con i conseguenti oneri burocratici e possibili disfunzioni nella operatività dell'organo stesso (cfr. in tal senso l'ordinanza del TAR Umbria n. 502/1997 di rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 3 della l.r. 35/1994 sull'istituzione dell'ARUSIA).

Per garantire allora il ruolo delle minoranze e al contempo eliminare la previsione di cui alla disposizione sopra richiamata si è valutato di introdurre il c.d. voto separato che si caratterizza per la previsione di due collegi distinti (uno della maggioranza e uno delle minoranze), ma solo ai fini della votazione e non della elezione e della proclamazione che rimane dell'Assemblea legislativa, in linea con quanto stabilito dallo Statuto. Questo consente che in caso di sostituzione del componente cessato per qualsiasi motivo, laddove si sia proceduto attraverso la modalità del "voto separato", il nuovo nominativo permarrà nella disponibilità del collegio di cui era espressione, fermo restando che i componenti dei Gruppi della maggioranza e di quelli delle minoranze potrebbero nel frattempo avere subito delle variazioni. In altre parole la maggioranza e le minoranze che rispettivamente potrebbero essere chiamate ad esprimere il nominativo del sostituto saranno quelle esistenti al momento in cui si effettua la votazione.

Sicuramente ha rappresentato da sempre un *punctum dolens* della legge 11 il fatto di avere previsto rispetto alle cause di incompatibilità una formula, quale quella contenuta al comma 3 dell'articolo 3, che si limitava a rinviare "*alle incompatibilità previste per i consiglieri regionali*", rendendo invero poco chiaro, anche per colui che era chiamato ad attestarne l'insussistenza o comunque a rimuoverle, quali fossero effettivamente dette cause di incompatibilità. Lo sforzo che si è tentato nella riformulazione della norma relativa alle incompatibilità rispetto agli incarichi attribuiti sulla base della l.r. 11/1995 è



stato allora quello di enucleare cause "espresse" di incompatibilità mutate comunque da quelle poste sempre dalla legge statale per i Consiglieri regionali, ovvero la legge 154 del 1981 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale). Per ciò che concerne invece le cause di "ineleggibilità" attualmente previste dall'art. 3, commi 1 e 2 della l.r. 11/1995, si è optato per mantenere quelle previste "aggiornando" per così dire alcuni riferimenti normativi non più attuali come il richiamo all'art. 15 della l. 55/1990 e avendo, d'altro canto, ben presente il quadro del regime delle incandidabilità, inconferibilità ed incompatibilità posto a livello statale in attuazione della legge n. 190 del 2012 ed in particolare contenuto sia nell'art. 7 della c.d. Legge Severino (decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235) sia nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Le disposizioni di cui alla legislazione nazionale trovano applicazione a prescindere in ogni caso da un richiamo espresso, sebbene nelle modifiche proposte si sia provveduto ad inserirlo poiché innanzitutto la verifica dell'insussistenza di cause di preclusione a ricoprire l'incarico e di incompatibilità va condotta avendo a mente detta normativa di rango statale.

Alla luce di quanto detto gli aspetti più significati su cui si basano le modifiche proposte sono:

- previsione di un Allegato alla legge contenente l'elenco delle nomine e designazioni attribuite ai sensi della l.r. 11/1995 alla competenza dell'Assemblea legislativa;
- previsione di un avviso pubblico per la presentazione di candidature predisposto sulla base di un elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno a venire con possibilità di integrazione nel caso subentri la necessità di effettuare nomine o designazioni non previste nell'elenco iniziale;
- previsione del parere della Commissione consiliare competente che rimette all'Assemblea legislativa una relazione recante l'elenco dei candidati idonei a ricoprire l'incarico. L'Assemblea a questo punto delibera le nomine e designazioni sulla base delle candidature proposte;
- previsione del ruolo "suppletivo" della politica nel caso in cui non provenga alcuna candidatura nei termini previsti dall'avviso pubblico, con possibilità quindi per i consiglieri regionali di presentare proposte di candidature comunque sottoposte all'attenzione della Commissione;
- individuazione della documentazione da acquisire da parte dell'Assemblea legislativa di accompagnamento alla proposta di nomina o designazione;
- previsione della procedura del c.d. "voto separato" al fine di garantire il ruolo delle minoranze;
- previsione espressa del ruolo del Presidente dell'Assemblea legislativa nel caso di nomine o designazioni da effettuarsi d'intesa con altri soggetti;
- eliminazione del decreto del Presidente della Regione nel caso di deliberazione dell'Assemblea legislativa;



- richiamo espresso al decreto legislativo 39/2013;
- aggiornamento ed integrazione della cause di esclusione nel rispetto del principio secondo cui laddove vi sia una diversa previsione di rango statale essa deve trovare applicazione;
- individuazione espressa delle cause di incompatibilità sulla base di quelle già previste per i consiglieri regionali prevedendo in alcuni casi di riferirle oltre che all'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione anche alla Regione.

Ulteriori modifiche hanno poi interessato l'Albo delle nomine di cui all'art. 8, che è stato integralmente sostituito, al fine di coordinare i contenuti delle pubblicazioni di competenza dell'Assemblea Legislativa e della Giunta regionale con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).

In virtù di tale normativa spetta ai soggetti di cui all'art. 2 bis del decreto citato (come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, dal d.lgs. n. 175/2016 e dal d.lgs. n. 100/2017), presso cui è incardinato l'organo/organismo oggetto di nomina o designazione regionale, provvedere alla pubblicazione dell'atto di nomina e dei corrispettivi erogati.

L'Albo, più correttamente denominato Elenco, è stato quindi mantenuto con funzione riepilogativa delle nomine e designazioni effettuate annualmente dagli organi della Regione e di armonizzazione e agevole consultazione di tutti gli atti adottati in materia, attualmente pubblicati in diverse sezioni dei siti internet della Giunta e dell'Assemblea.

L'elenco in questione sarà quindi pubblicato a cura dell'organo che provvede alla nomina o designazione e dovrà indicare:

- nome e cognome del soggetto nominato o designato e l'organo a cui si riferisce la nomina o designazione;
- il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina o designazione e il collegamento ipertestuale al link in cui sono pubblicate (normativa per le fonti statali e banca dati dell'Assemblea legislativa per le leggi regionali);
- gli estremi degli atti di nomina e designazione e il collegamento ipertestuale al link in cui sono pubblicati;
- i compensi, le indennità e i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente (il compenso effettivamente erogato sarà pubblicato dal soggetto che provvede al pagamento ai sensi del richiamato d.lgs. n.



33/ 2013 e s.m.).

Per ciò che concerne i divieti inerenti al mandato previsti all'art. 10 della l.r. 11/1995 si sono aggiunti nell'ordine:

- l'impegno in capo ai soggetti nominati o designati ad inviare una relazione annuale che dia conto dell'attività svolta all'organo regionale che li ha nominati o designati;
- l'onere di comunicazione di eventuali cause di esclusione o incompatibilità una volta sopravvenute, fermo il rispetto del d.lgs. 39/2013.

Anche l'inosservanza di tali obblighi unitamente a quelli già disciplinati dalla vigente norma potrà comportare la revoca dell'incarico.

L'art. 11 della l.r. 11/1995 che disciplina il procedimento di decadenza e revoca è stato modificato solo al fine di chiarire che la decadenza, nel caso in cui sia riscontrata una causa di incompatibilità esistente o sopravvenuta, è pronunciata solo all'esito di un procedimento in cui deve essere stato garantito il contraddittorio e posto al soggetto l'invito a rimuovere la situazione che determina l'incompatibilità. Se invece già sussisteva una causa di esclusione la nomina o designazione è nulla. Laddove si verta nell'ambito di applicazione del d.lgs. 39/2013 vi sono norme dettate dal legislatore nazionale.

Viene inserito poi uno specifico articolo (art. 11 bis) per quanto concerne la procedura della sostituzione in tutti i casi di cessazione dell'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato in virtù del quale l'organo competente per la nomina o designazione provvede altresì alla sostituzione. L'Assemblea legislativa procederà per quanto di sua competenza tenendo conto delle candidature già presentate e comunque nel rispetto delle procedure delineate dalla presente legge. Qualora poi l'incarico cessato sia relativo ad un soggetto nominato o designato con la procedura del voto separato, l'indicazione del nuovo nominativo dovrà essere espressione della componente di maggioranza e delle minoranze a seconda del gruppo di cui era espressione, come già illustrato sopra. Infine viene chiarito che l'incarico del sostituto cessa in corrispondenza della scadenza naturale del mandato inizialmente conferito al soggetto che viene sostituito.

Da segnalare infine la modifica del termine di cui al comma 4 dell'art. 14 per l'esercizio dei poteri sostitutivi del Presidente dell'Assemblea legislativa nell'ipotesi in cui la Commissione non abbia provveduto nei termini prescritti a rimettere all'Assemblea stessa le candidature o l'Aula, per qualunque motivo, non abbia provveduto al rinnovo. Detto termine viene anticipato al decimo giorno antecedente la fine del periodo di proroga dell'organo, questo perché l'attuale termine di quattro giorni appare troppo breve per gli adempimenti che comunque si rendono necessari una volta deliberata la nomina o designazione. Tale funzione sostitutiva è altresì prevista anche nell'ipotesi di organi di nuova



istituzione rispetto ai quali ovviamente non scatta la proroga ai sensi del comma 1 dell'art. 14. In questo caso una volta decorso inutilmente il termine previsto per la costituzione dell'organo, interviene il Presidente dell'Assemblea in sostituzione.

La norma finale precisa che le disposizioni di modifica introdotte alla l.r. 11/1995 si applicano alle nomine e designazione con scadenza successiva all'entrata in vigore delle suddette modifiche e che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore di tale nuova legge si concluderanno secondo le norme che sono al momento vigenti.

Si attesta infine con una espressa disposizione di legge che l'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale trattandosi invero di modifiche di natura ordinamentale.